



DELIBERA N. 149

30 marzo 2022.

Oggetto

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. 50/2016 presentata da STEP – Servizi e tecnologie enti pubblici s.r.l. c/ Unioni dei Comuni Alta Gallura - (per il Comune di Santa Teresa di Gallura) - affidamento del servizio di accertamento e recupero IMU aree edificabili anni 2017 - 2018 - 2019 e incarico professionale avente ad oggetto la difesa in contenzioso tributario innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali relativamente a ricorsi su accertamenti IMU aree edificabili anni d'imposta 2017 – 2018 – 2019 del comune di Santa Teresa di Gallura- Importo 88200,00 Cig.88231505B6.

PREC 34/2022/S

Riferimenti normativi

Art. 1, c. 2, lett. B del D.L. 76/2020 (16/07/20); art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1 commi 805 – 808 della L. 160/2019.

Parole chiave

Concessione servizi - riscossione di entrate tributarie, patrimoniali ed extra tributarie – Iscrizione in albo

Massima

Concessioni – Servizi – Scelta del contraente – Requisiti - Requisiti di idoneità professionale – Attività di riscossione - Iscrizione albo - Necessità.

L'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi dell'art. 1 commi 805 - 808 della L. 160/2019, conformemente alle indicazioni operative fornite dal competente Ministero, ancorché attraverso una modalità provvisoria, deve ritenersi un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario ed obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione



nell'adunanza del 30 marzo 2022

DELIBERA

VISTA l'istanza acquisita al prot. gen. ANAC n. 11480 del 16 febbraio 2022, con la quale la società STEP - Servizi e Tecnologie Enti Pubblici SRL ha chiesto alla scrivente Autorità di voler esprimere un parere di precontenzioso relativamente ad alcuni profili inerenti l'aggiudicazione della concessione in oggetto a favore di altra impresa che tuttavia risulterebbe priva della iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi dell'art. 1 commi 805 – 808 della L. 160/2019 (L. Finanziaria 2020).

CONSIDERATO che la procedura in oggetto veniva emanata dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni "Alta Gallura", ai sensi della determinazione n. 305 del 9.9.2021 ed avente precipuamente ad oggetto l'affidamento del servizio di accertamento e recupero IMU aree edificabili anni 2017 – 2018 – 2019 e incarico professionale avente ad oggetto la difesa in contenzioso tributario innanzi alle commissioni tributarie provinciali e regionali relativamente a ricorsi su accertamenti IMU aree edificabili anni d'imposta 2017 – 2018 – 2019 del comune di Santa Teresa di Gallura.

CONSIDERATO che nella *lex specialis*, segnatamente nelle "*Richieste pervenute dagli operatori economici – quesito n. 4*", era stata espressamente richiesta la motivazione della mancata previsione nella stessa *lex specialis* della "*iscrizione all'Albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province dei comuni, presso il Ministero delle Finanze (ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), ovvero l'iscrizione provvisoria nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in relazione a quanto prescritto dall' art. 1, comma 805, della L. 160/2019, secondo quanto chiarito e precisato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze (Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale) nella Risoluzione n. 4/DF del 13.4.2021*"

RILEVATO che detto quesito era stato riscontrato nella risposta n. 4, dove, previa ampia motivazione, veniva precisato che "*si è ritenuto che non sussistessero elementi sufficienti per poter prevedere nel bando alcuna esclusione aprioristica nei confronti dei soggetti non ancora provvisoriamente iscritti all'albo, fermo restando che tale circostanza, qualora ritenuta rilevante, potrà eventualmente essere presa in esame in sede di libera valutazione comparativa delle istanze presentate da parte della Commissione*".

RILEVATO che la stazione appaltante aggiudicava la gara *de qua* con provvedimento prot. n. 590 del 28.1.2021 alla società Finanza Locale Partnership s.r.l.

VISTO l'avvio dell'istruttoria comunicato con nota prot. n. 14619 del 28.2.2022;

VISTA la documentazione in atti e le memorie presentate dalle parti;

VISTA la memoria (acquisita al prot. n.16419 del 4.3.2022) con cui la stazione appaltante CUC – Unione dei Comuni "Alta Gallura", ha replicato alle contestazioni sollevate dall'istante e la memoria (acquisita al prot. n. 16454 del 7.3.2022) trasmessa dall'aggiudicatario controinteressato, Finanza Locale Partnership s.r.l.



PRESO ATTO della memoria integrativa (acquisita al prot. n. 16473 del 7.3.2022) prodotta dalla società istante.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 co. 805 della L. 160/2019 è sancita la "*iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate*".

RILEVATO che ai sensi della Risoluzione n. 4/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13.4.2021, recante "*Art. 1, comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Quesito*", è stato espressamente previsto che "*l'iscrizione nell'albo costituisce ormai un requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l'iscrizione di dette società in un'apposita sezione dell'albo*", prevedendo contestualmente, nelle more dell'emanazione del regolamento ministeriale una procedura di iscrizione provvisoria all'albo *de quo*.

RILEVATO che ai sensi della successiva Risoluzione n. 9/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26.10.2021, recante "*Iscrizione nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Chiarimenti*", viene altresì chiarito e precisato che "*... quella consentita dalla risoluzione 4/2021 è un'iscrizione provvisoria che si perfezionerà solo in seguito all'emanazione del Regolamento di attuazione, e che è finalizzata unicamente a consentire l'espletamento delle gare*".

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 3 co. 5-quaterdecies L. 15/2022 di conversione con modifiche al d.l. 228/2021 (c.d. Milleproroghe) è stato modificato il sopra citato art. 1 co. 808 della L. 160/2019 nei soli limiti del termine entro cui "*I soggetti iscritti alla sezione separata di cui al comma 805 e quelli iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 devono adeguare alle condizioni e alle misure minime di cui al comma 807 il proprio capitale sociale*" che passa dal 31.12.2020 al 31.12.2024.

CONSIDERATO che con la Risposta n. 5-07175 del 01 dicembre 2021 Emanata da Camera dei Deputati relativa a Requisiti per l'iscrizione all'Albo dei soggetti abilitati ad accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali è stato previsto che, premesso che nelle more dell'emanazione del decreto di attuazione, con le Risoluzioni 4/DF e 9/DF il Dipartimento delle finanze ha inteso supportare gli enti locali che hanno richiesto di poter procedere all'espletamento delle gare per l'affidamento dei servizi di supporto, "*... la mancanza della sezione separata dell'albo non consente né all'Amministrazione di produrre un certificato né alla società di attestare con autocertificazione, pertanto, perseguendo un adeguato contemperamento tra le esigenze di controllo e quelle manifestate dagli enti locali, è stata ricercata una soluzione che conferisse all'attestazione rilasciata un valore di mera presa d'atto. Pertanto non è possibile definire un'efficacia temporale protratta nel tempo della predetta "iscrizione provvisoria" in quanto, l'iscrizione provvisoria, al di là della terminologia utilizzata, non è assimilabile all'iscrizione già prevista per le società che effettuano le attività di accertamento e di riscossione, per la mancanza dell'organo (la Commissione Albo nella composizione che sarà prevista dal decreto) che solo può procedere a deliberare l'iscrizione delle società. L'attestazione deve quindi essere inquadrata nello schema di una presa d'atto che, come chiarito dalla citata Risoluzione 9/DF, è tesa unicamente a fornire*



all'ente locale che intende procedere alla gara un supporto finalizzato a verificare che la società abbia i requisiti di capitale interamente versato in denaro per la fascia di popolazione dello specifico comune (requisito immediatamente applicabile perché previsto dalla norma primaria) e che abbia presentato l'istanza corredata dalle autocertificazioni in ordine all'assenza di cause impeditive (procedimenti penali, condanne, incompatibilità), cause impeditive che la circolare 4/DF ha necessariamente mutuato, in assenza del predetto decreto, dall'attuale disciplina recata dal decreto ministeriale n. 289 del 2000 che regola l'iscrizione all'albo delle società che effettuano attività di accertamento e riscossione; il tutto in attesa della rivalutazione della sua posizione alla luce di quanto sarà previsto dal decreto. Nella Risoluzione 4/DF è stato precisato che la documentazione da produrre è quella attualmente prevista dal decreto ministeriale n. 289 del 2000, per cui le società utilizzeranno il medesimo schema e la medesima modulistica. Circa l'efficacia dell'iscrizione provvisoria collegata alla produzione dell'autocertificazione è stato già in tal senso stabilito dalla circolare 4/DF che la società dovrà produrre istanza allegando le autocertificazioni riguardanti l'assenza di cause impeditive e, come per le società iscritte all'albo, lo statuto e l'atto costitutivo".

RITENUTO inoltre che, anche secondo la più recente giurisprudenza in materia, sussiste un obbligo di "... iscrizione all'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, di cui all'art. 53, c. 1, D.lgs. n. 446/1997, per l'affidamento dei servizi di riscossione e accertamento tributi degli enti locali. [...] Peraltro, la stessa riforma della legge di bilancio 2020 ha previsto l'istituzione di una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui dovranno obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali." (cfr. TAR Campania – Napoli n. 1693/2020).

CONSIDERATO pertanto che, nelle more della emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ex art. 1, co. 805 L. 160/2019, l'iscrizione *de qua* rientri, seppur in modalità provvisoria, tra i requisiti richiesti per lo svolgimento dei servizi di supporto propedeutici all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali.

RILEVATO che ai sensi della deliberazione n. 514 del 17 giugno 2020, anche questa Autorità aveva precisato che "il comma 807 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante le disposizioni per il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, [...] ha previsto anche l'iscrizione obbligatoria in una sezione separata dell'Albo in questione per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali".

PRESO ATTO che la procedura bandita dalla Centrale Unica di Committenza – Unione dei Comuni "Alta Gallura" ha ad oggetto un servizio di accertamento e recupero tributi e l'affidamento di un incarico professionale per la difesa in contenzioso tributario innanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.

CONSIDERATO, in merito ai rilievi formulati dall'istante, che la *lex specialis* di gara, alla luce delle predette indicazioni e dell'oggetto dell'affidamento medesimo, ha omissis di prevedere tra i requisiti anche l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ai sensi dell'art. 1 co. 805 della L. 160/2019.

Il Consiglio



Ritiene, nei termini di cui in motivazione e nei limiti delle censure dedotte, che l'operato della stazione appaltante non risulti conforme alla normativa di settore, che prevede l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, obbligatoria per i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate. Tale iscrizione, secondo i chiarimenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze, nelle more dell'emanazione del regolamento ministeriale previsto dall'art. 1 co. 805 della L. 160/2019 potrà avvenire in modalità provvisoria.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 5 aprile 2022

Per il Segretario Maria Esposito

Valentina Angelucci

Firmato digitalmente